

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1010

Istituzione del premio di
«Maestro dell'arte della cucina
italiana»

febbraio 2024
n. 231



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori delle attività
produttive e agricoltura
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE (ATTO SENATO N. 1010).....	5
<i>Sintesi</i>	5
<i>Introduzione</i>	5
<i>Obiettivi</i>	6
<i>Istituzione del premio “Maestro dell’arte della cucina italiana”</i>	7
<i>Conferimento di incarichi ai soggetti premiati</i>	8
<i>Revoca del premio</i>	9
<i>Disposizioni transitorie</i>	9
<i>Disposizioni finanziarie</i>	9

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE ([ATTO SENATO N. 1010](#))

Sintesi

Il disegno di legge reca disposizioni per l'istituzione del **premio** di “**Maestro dell'arte della cucina italiana**”. L'atto, che si compone di 12 articoli, è stato approvato in prima lettura alla Camera ([A.C. 1419](#)) il 31 gennaio 2024 e trasmesso, in data 1° febbraio 2024, al Senato.

Introduzione

Le disposizioni in esame si inseriscono nel più ampio quadro normativo volto a **tutelare, sostenere e promuovere il patrimonio agroalimentare italiano** il quale è stato oggetto di recenti misure di carattere legislativo. In proposito, l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2023, ha disposto l'incremento di 200.000 euro per l'anno 2023 del **Fondo per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano** istituito dall'articolo 1, comma 868, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Il Fondo è volto a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana, valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche attraverso interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché in interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. I criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo sono stati definiti dal [D.M. 4 luglio 2022](#) e dal [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Si ricorda, inoltre, il **Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati** di cui all'articolo 1, commi 826 e 827 della legge di bilancio 2022, dotato di risorse pari ad 1 milione di euro per il 2022, con lo scopo di sostenere interventi per la transizione ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una offerta adeguata di Produzioni alimentari tipiche (PAT), ad indicazione geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori. Tali risorse sono state ripartite su base regionale con [decreto 15 settembre 2022](#).

Si menziona, inoltre, la recente istituzione, mediante l'articolo 1, commi 424 e 425, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) del **Fondo per la sovranità alimentare**, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026. Tale Fondo ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il sistema

agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) ha disposto il **rifinanziamento** di alcune misure volte al **sostegno degli indigenti e degli acquisti di beni di prima necessità** stabilendo l'incremento di 600 milioni per il 2024 del **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Con riferimento alla tutela del *Made in Italy*, si ricorda, la recente entrata in vigore della legge n. 206 del 2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*”, tra le quali anche quelle agroalimentari. Tra le disposizioni più rilevanti inerenti al settore agroalimentare si ricordano quelle sulla **certificazione della ristorazione italiana nel mondo**, sulle misure di **promozione della cucina italiana all'estero** nonché sull'istituzione di un **Fondo per la tutela delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari nel mondo**. Si ricorda, in particolare, che l'articolo 34 ha istituito la certificazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”, da attribuirsi, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero; ciò al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*Italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti. L'articolo 35 ha istituito nello stato di previsione del MASAF un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la **promozione del consumo all'estero dei prodotti nazionali di qualità**, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale. L'articolo 37 ha istituito, nello stato di previsione dello stesso ministero, il **Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole e alimentari del vino e delle bevande spiritose**.

Inoltre, la legge n. 172 del 2023 recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione ed immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici", prevede tra le finalità della stessa legge quella di preservare il patrimonio agroalimentare italiano. Si ricorda, infine, che, la legge n. 53 del 2023 ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Obiettivi

Le **finalità** principali della proposta (**articolo 1**) sono il **sostegno e la promozione dell'arte culinaria** la quale, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga **artigianalità e creatività**, mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF),

orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Istituzione del premio “Maestro dell’arte della cucina italiana”

L'**articolo 2** prevede l'**istituzione**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del **premio “Maestro dell’arte della cucina italiana”**, “conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale”.

L'**articolo 3** indica le **categorie di merito** (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia) nelle quali è conferito annualmente il premio in esame (nel limite di uno per categoria) dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’elenco delle categorie di merito può essere integrato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'**articolo 4** precisa che il premio è costituito da una **medaglia di bronzo** che presenta, da un lato, l’emblema della Repubblica italiana e, dall’altro lato, in ragione dell’appartenenza ad una delle categorie di merito di cui all’articolo 3, le specifiche diciture ad esse corrispondenti (“Maestro dell’arte della gelateria italiana”; “Maestro dell’arte della pasticceria italiana”; “Maestro dell’arte della cucina italiana”; “Maestro dell’arte vitivinicola italiana”; “Maestro dell’arte olivicola italiana” e “Maestro dell’arte casearia italiana”).

L'**articolo 5** stabilisce i requisiti per la candidatura. Si prevede, nello specifico, che possono conseguire il premio i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver concluso un **percorso formativo** pluriennale nel settore di riferimento;
- 2) aver maturato almeno quindici anni di **comprovata esperienza** nel settore di riferimento;
- 3) aver tenuto una **condotta civile e sociale irreprensibile**;
- 4) aver **adempiuto** agli **obblighi tributari e previdenziali**.

L'**articolo 6** reca disposizioni inerenti all’*iter* di presentazione delle candidature. Le candidature per il conferimento del premio sono **proposte dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria, e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno, con allegati il documento d’identità del candidato, il codice fiscale, il *curriculum vitae* e l’estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

L'**articolo 7** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **comitato di selezione delle candidature**, i cui componenti sono **nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** e durano in carica tre anni. Il comitato è composto da:

- 1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- 2) un rappresentante del MASAF;
- 3) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT);
- 4) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
- 5) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e arte casearia).

I rappresentanti governativi sono nominati su designazione del relativo ministro, mentre i rappresentanti delle categorie di merito su designazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'**articolo 8** reca la disciplina della fase istruttoria dell'*iter* di conferimento del premio che viene svolta dal comitato di cui all'articolo 7. La predetta istruttoria è volta, in particolare, ad **accertare che i singoli candidati si siano resi singolarmente benemeriti** nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

Conferimento di incarichi ai soggetti premiati

L'**articolo 9** stabilisce che coloro che sono insigniti del premio in commento **possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti** previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale norma prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Revoca del premio

L'**articolo 10** prevede le modalità di **revoca del premio**. È stabilito che l'insignito del premio che **si renda indegno** incorre nella perdita dello stesso (una condizione che si potrebbe realizzare in una pluralità di ipotesi non specificate nel testo dell'articolo, ma sicuramente, per coerenza sistematica, nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, previsti all'articolo 5, per la presentazione della candidatura). La proposta di revoca del premio può essere avanzata da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La revoca del premio è **disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

Disposizioni transitorie

L'**articolo 11** prevede che in sede di **prima applicazione**, il Presidente del Consiglio dei ministri, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore** della proposta in esame, **conferisca sei premi** di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3.

Il comma 2 stabilisce che **i Maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscono il comitato di selezione** di cui all'articolo 7 **per il primo triennio** di applicazione della legge.

Disposizioni finanziarie

L'**articolo 12** stabilisce che, per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.